



02278 - 21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -  
Giovanni Liberati - Relatore -  
Antonella Di Stasi  
Stefano Corbetta  
Fabio Zunica

Sent. n. sez. 1675  
CC - 3/12/2020  
R.G.N. 24108/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Maggi Andrea, nato a Taranto il 28/12/1992

avverso l'ordinanza del 6/7/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha convalidato il provvedimento del Questore di Taranto del 30 giugno 2020, con cui è stato disposto che per cinque anni Andrea Maggi compaia personalmente nella Questura di Taranto venti minuti dopo l'inizio del primo tempo e venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni partita della squadra di calcio del Taranto.

Nel convalidare il provvedimento del Questore il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato la certa attribuibilità al Maggi delle condotte indicate nella comunicazione di notizia di reato del 9 marzo 2020 (da cui risulta che lo stesso, unitamente ad altri, si era reso responsabile di disordini nel corso di una manifestazione non autorizzata, venendo denunciato per i reati di cui all'art. 18 t.u.l.p.s. e 5 bis l. 152/75).

2. Avverso tale ordinanza il sottoposto ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401, evidenziando che benché l'art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, convertito dalla l. 8 agosto 2019, n. 77, abbia introdotto la possibilità di applicare i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione alla autorità di polizia in concomitanza con le stesse anche nei confronti dei soggetti denunciati o condannati per alcuni dei reati elencati all'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401 del 1989, oltre che ai soggetti di cui alla lett. d) della medesima disposizione, il ricorrente non era stato denunciato per alcuno dei reati indicati alla suddetta lett. c) di tale norma, non suscettibile di interpretazione analogica in *malam partem*, in quanto incidente sulla libertà personale; la circostanza che il ricorrente il 14 marzo 2017 fosse stato denunciato per il reato di cui all'art. 5 l. 152/75 (per avere partecipato con volto travisato a una manifestazione politica essendo già destinatario di provvedimento di divieto di accesso e obbligo di presentazione) doveva essere considerata irrilevante, trattandosi di denuncia relativa a condotte antecedenti alla possibilità di disporre le suddette misure fuori contesto, cioè indipendentemente dalla loro realizzazione in occasione di una manifestazione sportiva.

3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che tra i presupposti per l'adozione del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione vi è anche l'aver riportato condanna, anche con sentenza non definitiva, o semplice denuncia per il reato di

cui all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, e che il ricorrente nell'ultimo quinquennio era stato deferito per l'ipotesi di cui all'art. 5 l. n. 175 del 1975 citata, raggiunto da provvedimento di divieto di accesso del Questore di Taranto del 13 giugno 2017 e deferito alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 18 t.u.l.p.s. e in relazione all'art. 5 *bis* della legge n. 152 del 1975.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non è fondato.

2. L'art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2019, n. 77, prevede attualmente la possibilità di adottare i provvedimenti amministrativi di divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e la sottoposizione all'obbligo di presentazione all'autorità di polizia in concomitanza con tali manifestazioni anche nei confronti di " coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive".

Si tratta del cosiddetto "DASPO fuori contesto", cioè adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, qualora, per effetto della precedente condanna o anche solo della denuncia per uno dei reati indicati nella disposizione, venga formulato, a seguito della realizzazione di condotte violente, un giudizio di pericolosità nei confronti del soggetto precedentemente condannato o denunciato e che si sia reso autore di condotte violente, al quale sia necessario, proprio per la sua pericolosità (desunta da tali condanne o denunce e dalla nuova realizzazione di condotte violente), impedire l'accesso ai luoghi destinati a

ospitare manifestazioni sportive e imporre anche la misura di prevenzione atipica dell'obbligo di presentazione, allo scopo di evitare che all'interno delle tifoserie si verificino infiltrazioni di soggetti sospettati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale.

3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato adottato sul rilievo che il ricorrente era stato denunciato il 14 marzo 2017 per il reato di cui all'art. 5 l. n. 152 del 1975 (per avere partecipato in data 11 marzo 2017 con volto travisato a una manifestazione politica, essendo già stato destinatario di provvedimento di divieto di accesso e obbligo di presentazione), che rientra tra i reati che, ai sensi del citato art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401 del 1989, consentono l'adozione del provvedimento di divieto di accesso e la sottoposizione alla misura di sicurezza dell'obbligo di presentazione nel caso di realizzazione di condotte violente anche se indipendenti da manifestazioni sportive.

Il ricorrente ha, però, contestato che condotte anteriori alla entrata in vigore della disposizione che consente l'adozione di tali misure possano essere considerate al fine della adozione di tale provvedimento, giacché ciò si tradurrebbe in una interpretazione analogica in *malam partem*, vietata nella materia penale.

Si tratta di censura infondata, sia perché il nuovo testo della disposizione fa chiaramente riferimento a condanne o denunce evidentemente precedenti alla entrata in vigore della disposizione, che, altrimenti, risulterebbe priva dell'immediato effetto di tutela della sicurezza pubblica che è volta a salvaguardare; sia perché l'interpretazione censurata dal ricorrente non determina affatto una analogia in *malam partem*, come sostenuto dal ricorrente, né una applicazione retroattiva di leggi penali, espressamente vietate dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, dall'art. 1 cod. pen. e dall'art. 25 Cost., in quanto non vengono sanzionate condotte anteriori alla entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/89 citato, bensì successive, di cui muta solamente la considerazione di gravità e rilevanza alla luce di fatti precedenti (le condanne o le denunce per uno dei fatti indicati nella disposizione), che non vengono però sottoposti a sanzione sulla base di una norma a essi sopravvenuta, ma solamente considerati quale antecedente storico, che costituisce il presupposto per l'applicazione della nuova previsione a condotte successive alla sua entrata in vigore, sulla base di una autonoma e attuale valutazione di pericolosità dell'autor di tali condotte.

Deve, pertanto, escludersi che si sia verificata una interpretazione analogica in *malam partem* o l'applicazione retroattiva di norme penali, entrambe vietate, per effetto della imposizione al ricorrente della misura di prevenzione atipica

dell'obbligo di presentazione alla autorità di polizia in conseguenza della sua partecipazione a disordini in occasione di una manifestazione non autorizzata, per essere in precedenza stato denunciato per il reato di cui all'art. 5 l. n. 152 del 1975, giacché tale denuncia, precedente alla modifica del testo dell'art. 6 l. n. 401 del 1989, è stata considerata non a fini sanzionatori ma solo quale antecedente storico nella valutazione dei presupposti per l'applicazione della nuova previsione.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, a cagione della infondatezza dell'unica censura cui è stato affidato.

Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/12/2020

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Elisabetta Rosi

